



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI TORINO

Torino, 29 giugno 2011

UFFICIO I – SERVIZIO III – SEZIONE III/B

☒ Via S. Grandis 14 (10121) – Torino ☎ 011/57351

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della provincia di
TORINO

- **Sig. Dirigente scolastico.**
- **Sig. Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi.**

e, p.c.

All' Ufficio Scolastico Regionale
Uff. VIII - Ambito Territoriale
per la provincia di Torino
Via Coazze, 18

TORINO

Alla Ragioneria Territoriale dello
Stato – **Servizio 6° Stipendi**
SEDE

Prot. N. 76680

**OGGETTO: Compenso sostitutivo per ferie non fruita e per partecipazione agli
esami a.s. 2010/2011.**

In occasione del processo di fusione degli uffici della ex Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze con la Ragioneria Territoriale dello Stato si portano a conoscenza di codeste Istituzioni scolastiche alcune modalità operative circa la liquidazione del compenso di cui in oggetto.

In linea generale, si conferma quanto già descritto nella precedente nota operativa di questo Ufficio del 23/7/2009 che ad ogni buon fine si allega, cui si aggiungono alcune specifiche tecniche.

Le finalità perseguite dalle circolari operative fornite nel corso di questi ultimi anni hanno lo scopo di standardizzare nonché snellire il più possibile il procedimento relativo alla liquidazione ferie non godute, tuttavia il numero di rilievi formulati da questo Ufficio continua ad essere rilevante e le osservazioni eccepite presentano similitudini in tutte le istituzioni scolastiche.

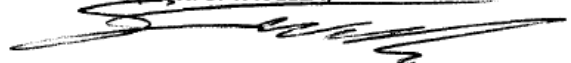
Alla luce di quanto sopra, quindi, si intende riportare un'elencazione degli errori in cui ricadono frequentemente codeste Istituzioni scolastiche.

L'esperienza ha portato, altresì, a verificare come parte delle istituzioni scolastiche provvedono alla compilazione dei provvedimenti non consultando le fonti normative di settore (CCNL comparto Scuola, circolari emesse nel tempo in materia) contattando, invece, direttamente quest'Ufficio onde reperire una rapida soluzione al problema che di volta in volta si propone. Ciò importa, quale logica conseguenza, un dispendio rilevante di risorse e di tempo insostenibile per questa Ragioneria Territoriale dello Stato e, pertanto, si confida nel più totale coinvolgimento del Direttore dei Servizi Generali Vari (già DSGA) affinché coadiuvi il proprio personale nella risoluzione delle singole questioni relative ai provvedimenti di specie.

E' convincimento di questo Ufficio che un'attenta consultazione delle casistiche riportate nella presente nota dovrebbe ridurre ai minimi termini gli errori ripetuti in questi ultimi anni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE della RTS TORINO
(Dggt. S. TAVELLA)



DENOMINAZIONE UFFICI DELLA RAGIONERIA

TERRITORIALE DELLO STATO

- Il carteggio di competenza della ex Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze dovrà ora essere indirizzato a:

**RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO –
SERVIZIO 6° STIPENDI**

- I provvedimenti da assoggettare al visto di legittimità dovranno essere trasmessi a:

**RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO –
SERVIZIO 3°/B**

NOTE GENERALI NEL COMPUTO DELLE FERIE DA LIQUIDARE

(valide per tutto il personale Docente e ATA di ruolo e non)

- Eventuali giorni richiesti ma non concessi per motivi di servizio.

Tali giorni vanno indicati nelle premesse del decreto cumulativo e va allegata la relativa documentazione (costituita dalla domanda e dal motivato diniego da parte del Dirigente Scolastico).

- Si ricorda che **NON** sono considerati utili ai fini della maturazione delle ferie:

NOVITA'

- I periodi di congedo parentale parzialmente retribuiti (vedi art. 34, comma 5, Dlgs nr. 151/2011), in ottemperanza all'orientamento dell'ARAN ed a rettifica del precedente indirizzo comunicato con nota e-mail RTS TO del 23/07/2009 (vedi allegato);
 - I periodi di assenza senza assegni;
 - I permessi non retribuiti;
 - Le giornate di sciopero.
- L'assenza per malattia (ancorché parzialmente retribuita) **non** interrompe la maturazione delle ferie anche se detta assenza si sia protratta per l'intero anno scolastico (vedi C.C.N.L. 2006/09 art. 13 comma 14).
- Al personale a tempo determinato che abbia maturato il servizio di cui all'art. 19 c. 1 del C.C.N.L. 2002/05 (ovvero 3 anni anche non continuativi) spettano 32 giorni di ferie ed il coefficiente di riferimento in tal caso è 2,67/30 anziché 2,50/30.
- Il calcolo dei giorni sui quali computare le ferie maturate deve essere effettuato considerando il servizio effettivamente reso come da **calendario civile**.
- Ove dal computo dei giorni di ferie spettanti risulti una cifra non intera ma decimale, non vanno effettuati arrotondamenti né per difetto né per eccesso, considerato che i C.C.N.L. del Comparto Scuola non pongono la condizione che il diritto alle ferie si maturi a giorni interi e che trattasi di servizio effettivamente prestato e quindi retribuito.

ERRORI COMUNI NELLA DETERMINAZIONE DEL CALCOLO FERIE NON GODUTE.

Rilievi più frequenti – decreti **individuali** pagamento ferie non fruita -

- Lo **stipendio** da prendere in considerazione deve tener conto di:
 - a) Stipendio, desumibile dalle tabelle stipendiali del CCNL vigente (nell'anno in corso vige il biennio economico 2008/2009!);
 - b) **Indennità integrativa speciale (qualora non sia stata già valutata nello stipendio di cui alla lettera a);**
 - c) retribuzione professionale docenti per il personale docente¹;
 - d) compenso individuale accessorio per il personale A.T.A.²;
 - e) **Indennità di vacanza contrattuale (al 01/07/2010);**
 - f) **Assegno di valorizzazione ATA art. 7 (personale a tempo indeterminato). Si rammenta che il valore annuo lordo stabilito dal CCNL è rapportato su tredici mensilità (quindi da rapportare su 12 mesi);**
 - g) Rateo della **redicesima** mensilità (da calcolarsi sulle lettere a), b), e) ed f).
- **Per il personale a tempo determinato** con contratto fino al 31/08 compresi gli insegnanti di religione il pagamento delle ferie spetta solo (art. 527 DLgs 297/1994³):
 - a) ai docenti in congedo per maternità anticipata o obbligatoria intervenuta durante i mesi di luglio e agosto che hanno prestato non meno di 180 giorni di servizio effettivo;
 - b) ai docenti che non hanno più diritto alla retribuzione dei mesi estivi perché non hanno compiuto 180 giorni e oltre di servizio effettivo.Qualora l'interessato/a rientrasse nei casi su esposti, allegare relativa documentazione.
- **Personale a tempo indeterminato:**
 - a) le quattro giornate di **festività sopresse** non fruita nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze da documentare, sono forfettariamente compensate in ragione di euro 4,39 giornaliere lorde, come previsto dalle legge n. 937/77 art. 1.
 - b) allegare provvedimento di ricostruzione di carriera aggiornato alla data di cessazione del rapporto di impiego a qualsivoglia titolo (dispensa, decesso, inabilità etc.). In mancanza, occorre provvedere alla sua emissione mediante applicativo informativo "SIDI-ricostruzione di carriera", da trasmettere a questo ufficio per il visto di legittimità.

¹ Si demanda alla circ. Circolare MIUR 8 luglio 2002, n. 76 per i casi in cui spetta l'emolumento accessorio da valutarsi anche ai fini delle ferie non godute da liquidare.

² Si demanda alla circ. Circolare MIUR 8 luglio 2002, n. 76 per i casi in cui spetta l'emolumento accessorio da valutarsi anche ai fini delle ferie non godute da liquidare.

³ **Art. 527 DLgs 297/1994:**

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.

2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico.

3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico è corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico è corrisposto per l'intera durata della sessione medesima."

Rilievi più frequenti decreti **cumulativi** pagamento ferie non fruita

- Qualora un dipendente risulti elencato nel tabulato di una scuola diversa dall'ultima in cui ha prestato servizio, **il decreto cumulativo va emesso da detta scuola (nel cui tabulato risulta il dipendente)** alla quale devono confluire i dati e la documentazione da parte delle altre scuole dove l'interessato ha prestato servizio. **In sostanza: i tabulati NON devono essere modificati con l'aggiunta manuale di nominativi.**
- Al personale a tempo determinato collocato in astensione obbligatoria (complicanza della gravidanza inclusa) in periodo successivo alla scadenza del contratto (30/06/n) spetta il pagamento delle ferie fino a tale data (posto che a decorrere dal 01/07/n viene corrisposta esclusivamente l'indennità fuori nomina che esula dal conteggio delle ferie da pagare).
- I giorni di partecipazione agli **esami finali di stato** (licenza media, maturità etc.) da parte dei docenti rientrano nel computo delle ferie da liquidare purché debitamente documentati da parte del dirigente scolastico (è sufficiente una dichiarazione del datore di lavoro).
Il predetto numero di giorni di partecipazione agli esami finali di stato deve essere riportato nell'apposita sezione del tabulato cumulativo.
In merito ai giorni di partecipazione agli **scrutini finali** si sottolinea che gli stessi sono assorbiti nell'ambito della durata naturale del contratto qualora avente scadenza 30/06/n e, come tali, da escludere dal computo delle ferie.

Quesito ARAN di **non** valutabilità congedo parentale parzialmente retribuito ai fini del pagamento delle ferie non godute.

Aran - Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - Windows Internet Explorer fornito da Ministero

http://www.aranagenzia.it/

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Aran - Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle ...

Home Webmaster Mappa Banca dati contratti e ordinanze

AREE DIRIGENZIALI

COMPARTI

Agenzie fiscali

Aziende

Enti pubblici non economici

Ministeri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ricerca

Università

Regioni ed autonomie locali

Sanità

Scuola

Enti art. 70 d.lgs. 165/2001

Accademie e conservatori

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA per l'efficienza delle amministrazioni

PEC ARAN

aran **agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni**

L'Agenzia Trasparenza Contrattazione Relazioni sindacali Attività varie Pubblicazioni Links Cerca

Scuola >> Atti negoziali Quesiti Chiarimenti Documentazione

Comparto:
Scuola

Area:
Personale non dirigente

Istituto:
Ferie

Data:
23/07/2009

Quesito:
Tra le assenze parzialmente retribuite, che non riducono il periodo di ferie, sono da ricomprendersi anche i congedi parentali retribuiti al 30% fruiti in base al D.Lgs 151/2001?

Risposta:
Di norma , il diritto alle ferie non matura nei casi di sospensione del rapporto se tale periodo non è equiparato al servizio dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Preliminarmente è utile tenere conto che l'art. 13 del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 e I biennio economico 2006/2007, disciplinando l'istituto delle ferie, al comma 8, prevede che "le ferie sono un diritto irrinunciabile **e non sono monetizzabili**, salvo quanto previsto al comma 15" nella previsione che solo "all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiti si procede al pagamento sostitutivo delle stesse....."
L'art 13, comma 14, non dovrebbe creare equivoci di applicazione poichè il comma in questione stabilendo che "il periodo di ferie non è riducibile per malattia o per assenze parzialmente retribuite...", intende fare riferimento al trattamento economico stabilito all'art 17, comma 8, che disciplina il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Ai sensi dell'art 34, comma 5, del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151, "i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia", mentre interviene l'art 12 del CCNL citato a disciplinare i congedi parentali per il personale del comparto. L'art 12, comma 4, stabilisce che nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.32, comma 1, lett. a) del d.lgs 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni - valutati ai fini dell'anzianità di servizio e retribuiti per intero - non riducono le ferie.
Si può concludere che solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie e che per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.